

## Capitolo 64

### Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti

#### Considerazioni generali

Salvo qualche eccezione (vedi in particolare le esclusioni elencate alla fine di queste considerazioni generali), questo capitolo comprende nelle voci 6401 a 6405 le diverse specie di calzature, incluse le soprascarpe, qualunque siano la forma, le dimensioni, il loro uso, la destinazione, il processo di fabbricazione col quale sono state prodotte e le materie di cui sono costituite.

Tuttavia ai sensi di questo capitolo, per "calzature" non s'intendono gli articoli da gettare, destinati a coprire i piedi o le calzature, fatti di materiali leggeri o poco resistenti (carta, fogli di materia plastica, ecc.) e che non sono muniti di una suola applicata. Simili prodotti vanno classificati secondo la materia e lo stato.

A) Le calzature possono andare dai sandali privi di tomaia, la cui suola viene fissata al piede a mezzo di lacci o nastri asportabili, fino agli stivaloni da caccia, la cui tromba copre la gamba e la coscia e comporta talvolta lacci o altri dispositivi di attacco, che permettono di assicurarla alla cintura, al fine di sostenerla. Fra le calzature si possono citare le varietà seguenti:

- 1) Le calzature basse, di uso corrente, a tacco basso o a tacco alto.
- 2) Gli scarponi, gli stivaletti (da uomo o da donna), gli stivali e gli stivaloni che sono delle calzature con gambaleto.
- 3) I sandali (compresi quelli privi di tomaia) le scarpette con suola di corda, le scarpe da tennis e da corsa, le scarpette da bagno e altre calzature per il tempo libero.
- 4) Le calzature speciali per lo sport, tra le quali si distinguono d'una parte quelle munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori analoghi; dall'altra le calzature per il pattinaggio, lo sci, il surf da neve, il pugilato, la lotta e il ciclismo (vedi la nota di sottovoce 1 di questo capitolo).

*Gli oggetti compositi, costituiti da calzature con pattini (da ghiaccio o a rotelle) fissati, rientrano invece nella voce 9506.*

- 5) Scarpine da ballo per danzatrici.
- 6) Le calzature da camera, quali, ad esempio, le pantofole, le pianelle e le babbucce.
- 7) Le calzature ottenute d'un sol pezzo, segnatamente per stampaggio di gomma o materie plastiche o per lavorazione d'un blocco di legno.
- 8) Le altre scarpe ideate specialmente per la protezione contro l'acqua, l'olio, il grasso, i prodotti chimici o contro il freddo.
- 9) Le soprascarpe che si portano sulle calzature normali, e che in certi casi sono sprovviste di tacco.
- 10) Le calzature da gettare, a soles riportate, ideate generalmente per essere adoperate una sola volta.

B) Le calzature comprese in questo capitolo possono essere costituite di qualsiasi materia (gomma, pelle, cuoio, materie plastiche, legno, sughero, materie tessili compresi il feltro e le stoffe non tessute, pelliccia, materie da intreccio, ecc.), ad eccezione però, dell'amianto; esse inoltre possono comportare anche materie del capitolo 71 in qualsiasi proporzione.

Tuttavia nell'ambito di questo capitolo, le calzature sono ripartite in diverse voci (dal n. 6401 al 6405), secondo la materia di cui è costituita la suola esterna e la tomaia.

- C) Per suola esterna ai sensi delle voci 6401 a 6405 si intende la parte della calzatura (diversa dal tacco che vi è fissato) che durante l'uso si trova a contatto con il suolo. Ai fini della classificazione, la materia costitutiva della suola esterna è determinata da quella che costituisce la maggior parte della superficie a contatto con il suolo. Per determinare la materia costitutiva della suola esterna non si tiene conto degli accessori o dei rinforzi fissati alla stessa e che la ricoprono parzialmente (vedi nota 4 b) di questo capitolo). Questi accessori o rinforzi comprendono le punte, i ramponi, le barrette, i chiodi o i dispositivi analoghi (compreso uno strato sottile di materia tessile a fiocco (onde, ad esempio, ottenerne un disegno) o una materia tessile staccabile, applicata sulla suola ma non annegata in quest'ultima).

Le calzature fatte d'un sol pezzo (zoccoli ad esempio), senza suola riportata, sono da classificare secondo la materia costitutiva della loro parte inferiore.

- D) Per classificare le calzature nelle voci di questo capitolo, si deve pure tener conto della materia che costituisce la parte superiore. Si considera come tale la parte della calzatura situata al disopra della suola (tomaia, gambaleto). Tuttavia nel caso di certe calzature con la suola di materia plastica stampata e di certe calzature del tipo "mocassino" degli Indiani d'America, la suola e una parte o tutta la tomaia, sono fatte d'un solo e uguale pezzo, ciò che non permette di distinguere facilmente la suola dalla tomaia. In questo caso si considera come tomaia la parte della calzatura che copre i lati e il collo del piede. La dimensione della tomaia è molto variabile a seconda del tipo di calzatura preso in considerazione; può ricoprire il piede o tutta la gamba fino alla coscia (stivali da pescatore), oppure consistere solo in un laccio o in un cordone (ad esempio sandaletti tipo "spartani").

Quando la tomaia è costituita da diverse materie è la materia costitutiva che ha la maggior superficie che determina la classificazione. La presenza di accessori quali proteggi-caviglie, bordure di ogni genere (protettrici o ornamentali), di altre applicazioni ornamentali (fiocchi, frange), di fibbie, bottoni, occhielli, lacci o chiusure lampo, non modifica la classificazione.

- E) Giova infine notare che ai sensi di questo capitolo i termini gomma e materie plastiche comprendono i tessuti ed altri supporti tessili aventi uno strato esterno di gomma o di materia plastica percettibile ad occhio nudo; per l'applicazione di questa disposizione non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle operazioni per la realizzazione di questo strato esterno.
- F) Con riserva delle disposizioni del capoverso E) di cui sopra, ai fini di questo capitolo, l'espressione "materie tessili" copre le fibre, i fili, tessuti, stoffe, feltri, stoffe non tessute, corde, cordaggi compresi nei capitoli 50 a 60.
- G) Ai sensi di questo capitolo, l'espressione cuoio naturale si riferisce ai prodotti delle voci da 4107 e 4112 a 4114.
- H) Sono considerate come scarpe (e non come parti di scarpe) le parti inferiori di stivali o di altre scarpe, composte di una suola esterna fissata ad una tomaia incompleta o non finita che non ricopre la caviglia ma che può essere completata rivestendone semplicemente il bordo superiore con un passamano e aggiungendovi un dispositivo di chiusura.

*Questo capitolo inoltre non comprende:*

- a) *Le calzature di materie tessili, senza soles esterne incollate, cucite o altrimenti fissate oppure applicate sulla tomaia (sezione XI).*
- b) *Le calzature aventi tracce d'uso percepibili e presentate alla rinfusa, o in balle, sacchi o imballaggi simili (n. 6309).*
- c) *Le calzature di amianto (n. 6812).*

- d) *Le calzature ortopediche (n. 9021).*  
 e) *Le calzature aventi il carattere di giocattoli e le scarpe con pattini fissati (da ghiaccio o a rotelle); i parastinchi e gli altri oggetti di protezione utilizzati per la pratica degli sport (capitolo 95).*

**6401. Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o ribadini, chiodi, viti, naselli o simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti**

Questa voce comprende le calzature impermeabili la cui suola esterna e la tomaia (vedi i paragrafi C) e D) delle considerazioni generali) sono di gomma (il termine gomma è da intendere nel senso della nota 1 del capitolo 40), di plastica, o di tessuto o altri supporti tessili che presentano uno strato esterno di gomma o di materie plastiche percettibili ad occhio nudo (vedi la nota 3 a) di questo capitolo) purché la tomaia non sia stata fissata alla suola esterna né mediante cuciture o ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né composta da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti.

Le calzature di questa voce sono ideate per proteggere dall'acqua o da altri liquidi e comprendono particolarmente certe soprascarpe e certe calzature da sci.

Ai fini della classificazione è indifferente che la suola esterna e la tomaia siano tra le materie precitate, di una sola e uguale materia o al contrario di materie diverse (ad esempio: la suola esterna di gomma e la tomaia di tessuto di materia plastica percettibile ad occhio nudo; per l'applicazione di questa disposizione non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati da queste operazioni.).

Tra le calzature di questa voce si possono citare quelle ottenute con uno dei procedimenti qui appresso descritti:

1) Stampaggio sotto pressa.

In questo procedimento, un nucleo, eventualmente coperto da un "calzino" di materia tessile destinato a costituire la fodera dell'articolo, viene messo in uno stampo con un abbozzo o con dei granulati.

Lo stampo così preparato viene chiuso e disposto tra i piatti di una pressa, portati ad alta temperatura.

Sotto l'azione del calore, gli abbozzi o il granulato diventano viscosi e riempiono interamente gli spazi esistenti tra il nucleo e le pareti dello stampo, mentre la materia eccedente esce attraverso i fori di sfiato. Gli oggetti si vulcanizzano (gomma) o si solidificano (poli(cloruro di vinile)).

Dopo un certo tempo lo stampaggio è terminato e l'oggetto può essere tolto dallo stampo.

2) Stampaggio a iniezione.

Il procedimento è analogo a quello dello stampaggio sotto pressa, però invece di riempire lo stampo con gli abbozzi o con il granulato, si utilizza una miscela preriscaldata a base di gomma o poli(cloruro di vinile).

3) Formatura a rigetto.

In questo procedimento si inietta la pasta di poli(cloruro di vinile) o di polistirene in uno stampo al fine di ottenere uno strato che si solidifica. La materia eccedente è evacuata attraverso i fori di sfiato.

## 4) Stampaggio rotazionale ("Rotational casting").

Questo procedimento è simile a quello della formatura a rigetto. Qui però si centrifuga la pasta in uno stampo chiuso per formare lo strato necessario di materia.

## 5) Procedimento detto "Dip moulding".

In questo procedimento si immerge nella pasta uno stampo preriscaldato (procedimento poco usato nell'industria).

## 6) Commettitura per vulcanizzazione.

In questo procedimento la materia prima (generalmente gomma o una materia termoplastica) è mescolata con zolfo in polvere e compressa per ottenere una lastra. Quest'ultima viene ritagliata (a volte calandrata) per formare le diverse parti della suola esterna e della tomaia (per esempio: punta, gambale, quartieri, rinforzi per il tallone ecc.). Le varie parti, leggermente riscaldate per facilitare l'adesione, sono poi fissate su una forma che corrisponde a quella della calzatura desiderata. La calzatura così composta viene pressata sulla forma affinché le diverse parti aderiscano fra di loro, si procede infine alla vulcanizzazione. Queste calzature sono conosciute nel commercio sotto la denominazione "built-up footwear".

## 7) Incollatura e vulcanizzazione.

Questo procedimento è utilizzato per foggare e vulcanizzare in una sola operazione la suola esterna e il tacco di gomma con la tomaia. La suola si unisce solidamente alla parte superiore con della colla che si solidifica durante la vulcanizzazione.

## 8) Saldatura ad alta frequenza.

Questo procedimento consiste nel riunire dei materiali grazie al calore e alla pressione, senza aver bisogno di adesivi.

## 9) Incollatura.

In questo procedimento le soles preformate o ritagliate da una lastra, sono fissate alle calzature per mezzo di un prodotto che assicura, sotto l'effetto della pressione, l'aderenza della suola alla tomaia. La pressione è esercitata ad una certa temperatura, ma poiché il materiale usato ha già assunto il suo stato definitivo, le sue qualità fisiche non sono alterate durante questa operazione.

**6402. Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica**

Questa voce comprende le calzature diverse da quelle della voce 6401 la cui suola esterna e la tomaia sono di gomma o di materia plastica.

È indifferente, per la classificazione, che la suola esterna e la tomaia siano, tra le materie precitate, di una sola e uguale materia o al contrario di materie diverse (per esempio la suola di gomma e la tomaia di tessuto con uno strato di materia plastica percettibile ad occhio nudo; per l'applicazione di questa disposizione non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati da queste operazioni).

Tra le calzature comprese in questa voce si possono citare:

- a) Le calzature da sci costituite da più parti stampate, articolate per mezzo di ribadini o dispositivi simili.
- b) Gli zoccoli senza quartieri né sostegni per il tallone, la cui tomaia, d'un sol pezzo, è generalmente fissata alla suola mediante ribadini.

- c) Le pantofole o le pianelle senza quartieri né parti di sostegno per il tallone, la cui tomaia, fatta d'un sol pezzo o riunita diversamente che con una cucitura, è fissata alla suola con una cucitura.
- d) I sandali costituiti da corregge che passano sopra il collo del piede e danno un rinforzo per il tallone, fissati alla suola con un procedimento qualunque.
- e) I sandali di tipo "Tong" le cui flange sono fissate alla suola per mezzo di naselli inseriti in cavità praticate nella suola.
- f) Le calzature non impermeabili fatte d'un sol pezzo (per esempio i sandali da bagno).

**6403. Calzature con soles esterne di gomma, materia plastica, cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale**

Questa voce comprende le calzature con tomaia (vedi capoverso D) delle considerazioni generali di questo capitolo) di cuoio e con la suola esterna (vedi capoverso C) delle considerazioni generali di questo capitolo) di:

- 1) gomma (il termine gomma è da intendere nel senso della nota 1 del capitolo 40)
- 2) materia plastica
- 3) Tessuti ed altri supporti tessili che presentano uno strato esterno di gomma o di materia plastica percettibile ad occhio nudo; per l'applicazione di questa disposizione non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati da queste operazioni (veggasi la nota 3 a) di questo capitolo nonché il capoverso E) delle considerazioni generali del surriferito capitolo)
- 4) cuoio naturale (veggasi la nota 3 b) di questo capitolo)
- 5) cuoio ricostituito (conformemente alla nota 3 del capitolo 41, bisogna intendere per cuoio ricostituito solo i prodotti della specie a base di cuoio o di fibre di cuoio)

Note esplicative svizzere

**6403.5910, 9910**

Rientrano in queste sottovoci le calzature, sempreché secondo la forma e le guarnizioni costituiscano effettivamente calzature per bambini ed a condizione che la grandezza corrisponda al numero 35 o ad un numero più piccolo. Non sono però da classificare come scarpe per bambini, le scarpe che stando alla forma ed alle guarnizioni hanno manifestamente il carattere di calzature da donna, anche se la grandezza è pari o inferiore al numero 35.

La numerazione che fa stato per la sottovoce 6403.5910 e 6403.9910 è quella fondata sul sistema di misurazione adottato in Francia e in Germania. Per facilitare la conversione della numerazione anglo-americana indichiamo nello specchio che segue le corrispondenti grandezze di comparazione:

<b>Calzature per bambini</b>		<b>Calzature per adulti</b>	
Grandezza secondo il sistema franco-tedesco	Numerazione anglo-americana	Grandezza secondo il sistema franco-tedesco	Numerazione anglo-americana
16	1/2, 1	33	1
17	1 1/2	34	1 1/2, 2
18	2, 2 1/2	35	2 1/2, 3
19	3	36	3 1/2
20	3 1/2, 4	37	4, 4 1/2
21	4 1/2, 5	38	5
22	5 1/2	39	5 1/2, 6
23	6, 6 1/2	40	6 1/2
24	7	41	7, 7 1/2
25	7 1/2, 8	42	8, 8 1/2
26	8 1/2	43	9
27	9, 9 1/2	44	9 1/2, 10
28	10, 10 1/2	45	10 1/2
29	11	46	11, 11 1/2
30	11 1/2, 12	47	12
31	12 1/2, 13	48	12 1/2, 13
32	13 1/2		
33	1, 1 1/2		
34	2		
35	2 1/2, 3		

Nel sistema di misurazione inglese sono impiegati per le scarpe per bambini i numeri da 1/2 a 13 1/2 e si ricomincia la numerazione coi numeri da 1 a 13 per le calzature per adulti, mentre il sistema francese ha una numerazione progressiva da 16 a 48. Ne consegue che le scarpe dei numeri inglesi da 1 a 3 possono essere delle calzature per piccini (numeri francesi 16-19), oppure scarpe più grandi per bambini, rispettivamente piccole calzature da donna (numeri francesi da 33 a 35).

#### **6403.5991/5993, 9991/9993**

Il peso per paio è il peso effettivo di un paio di scarpe spoglie di ogni accessorio (senza solette interne amovibili, senza forme tendiscarpe, ecc.) e senza materiale d'imballaggio.

#### **6404. Calzature con soles esterne di gomma, materia plastica, cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili**

Questa voce comprende le calzature con la tomaia [vedi capoverso D) delle considerazioni generali di questo capitolo] di materie tessili e con la suola esterna [vedi capoverso D) delle considerazioni generali di questo capitolo] della medesima materia delle calzature della voce 6403 (vedi la nota esplicativa di questa voce).

#### **6405. Altre calzature**

Con riserva delle disposizioni delle note 1 e 4 di questo capitolo, questa voce comprende tutte le calzature con soles esterne e tomaie di un materiale o di una combinazione di materie non denominate nelle voci precedenti di questo capitolo.

Tra le calzature annoverate qui si possono citare quelle:

- 1) con la suola esterna di gomma o di materia plastica e con la tomaia di altre materie che la gomma e la plastica, il cuoio naturale o le materie tessili;
- 2) con la suola esterna di cuoio naturale o ricostituito e con la tomaia di altre materie che il cuoio naturale o le materie tessili;
- 3) con la suola esterna di legno, sughero, di spago o corda, di cartone, di pelliccia, di tessuto, di feltro, di tessuto non tessuto, di linoleum, di raffia, di paglia, di luffa, ecc. La tomaia di queste calzature può essere di qualsiasi materia.

*Questa voce non comprende gli assemblaggi di parti (ad esempio quelli formati da tomaie anche fissate sulla prima suola) che non costituiscono ancora calzature e non aventi le caratteristiche essenziali delle calzature descritte alle voci 6401 a 6405 (n. 6406).*

**6406. Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a soles diverse da quelle esterne); soles interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili, ghettoni, gambali e oggetti simili, e loro parti**

**I. Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a soles diverse da quelle esterne); soles interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili**

Questa voce comprende:

- A) Le diverse parti di calzature in qualunque materia esse siano, ad eccezione dell'amianto.

Le parti di calzature possono essere di tipo diverso, a seconda delle calzature alla cui fabbricazione sono destinate. Fra di esse si possono citare:

- 1) La tomaia (comprese le parti tagliate per la fabbricazione delle calzature, con forma approssimativa di tomaia), le mascherine, le punte, i quartieri, i gambaletti, le fodere, le flange (ad esempio per gli zoccoli), che sono delle parti superiori.
- 2) I contrafforti e le punte rigide che sono pezzi che vengono inseriti rispettivamente tra la parte posteriore o quella anteriore della tomaia e la fodera, al fine di dare rigidità e solidità alle parti, posteriore e anteriore, della calzatura.
- 3) Le soles primarie, quelle intermedie o dette anche intersoles o soles esterne, comprese le mezze soles, e le suolette, nonché i rivestimenti di pulizia destinati ad essere incollati sulla prima suola dalla parte interna della calzatura.
- 4) Il cambriglione e le parti di cambriglione di legno, di cuoio, di pannelli di fibre o di plastica, parte che viene inserita nell'interno della suolatura per formare il fiondo della calzatura.
- 5) Le diverse varietà di tacchi (di legno, di gomma elastica, ecc.), compresi quelli che si applicano mediante chiodi o viti (ad esempio tacchi girevoli), o colla e le parti di tacchi, come, ad esempio, i piccoli pezzi di cuoio destinati a rifinire i tacchi.
- 6) I rampini da avvitare per calzature da sport.
- 7) Gli assemblaggi di parti (ad esempio quelli formati da tomaie anche fissate sulla prima suola) che non costituiscono ancora calzature o non aventi le caratteristiche essenziali delle calzature descritte nelle voci 6401 a 6405.

- B) Gli accessori amovibili di qualsiasi materia (escluso l'amianto) destinati ad essere sistemati dentro le calzature; soles interne, paracalze (che si mettono tra il tallone del piede e la scarpa allo scopo di ridurre l'attrito), tallonetti o cuscinetti (generalmente fatti di gomma piuma che si dispongono dal lato del tacco per sostenere il calcagno).

## II. Ghettoni, gambali e oggetti simili e loro parti

Gli oggetti da comprendere in questa voce sono quelli destinati a ricoprire una parte più o meno grande della gamba. Alcuni di essi possono anche coprire la caviglia e il collo del piede ed essere muniti d'un sottopiede, ma, a differenza delle calze, calzini, ecc., essi non ricoprono tutto il piede.

Questi oggetti possono essere costituiti di qualsiasi materia (pelle o cuoio, tela, feltro, maglia, ecc.) escluso, però, l'amianto.

Questi articoli sono le uose, ghettoni e gambali di ogni tipo.

Come articoli simili si possono citare le mollette (comprese le fasce-mollette), i cosiddetti "calzottoni da montagna", calzottoni tirolesi ecc., sprovvisti di piede e provvisti o no di sottopiede.

Questa voce comprende anche le parti riconoscibili di ghettoni, gambali, mollette e articoli simili.

*Sono esclusi da questa voce:*

- a) *Le tramezze di lunghezza indeterminata di cuoio naturale o ricostituito (n. 4205), di plastica (capitolo 39) o di gomma (capitolo 40).*
- b) *Le ginocchiere e i paracaviglie (come quelli di tessuto elastico che assolvono la semplice funzione di mantenere o sostenere le articolazioni difettose), (regime dei lavori della materia di cui sono costituiti).*
- c) *I pantaloni-ghettoni e i pantaloni-calze per bambini (capitolo 61 o 62).*
- d) *Le parti e accessori di calzature di amianto (n. 6812).*
- e) *Le soles interne speciali, destinate a sostenere la volta plantare, fatte su misura, e gli apparecchi ortopedici (n. 9021).*
- f) *I gambali proteggitibia, ginocchiere e altri articoli di protezione per la pratica degli sport (n. 9506).*
- g) *Le forniture e gli accessori, quali punte, chiodi, zeppe, occhielli, rampini, fibbie, salvapunte e simili oggetti di protezione, galloni, fiocchi, lacci, i quali sono classificati nelle voci rispettive così come i bottoni, i bottoni a pressione e simili (n. 9606) e le chiusure lampo (n. 9607).*

### Note esplicative svizzere

**6406.9010** Per "soles interne amovibili" ai sensi di questa voce si intendono anche le mezze soles e tallonetti amovibili.